

## IVA

---

### ***La dichiarazione di navigazione di alto mare per l'articolo 8bis***

di Clara Pollet, Simone Dimitri



A **partire dal 15 luglio 2021** è possibile trasmettere telematicamente la dichiarazione di possesso dei requisiti per la non applicazione dell'Iva alle operazioni di cui agli [articoli 8bis e 7sexies, comma 1, lettera ebis](#), D.P.R. 633/1972.

L'[articolo 1, commi da 708 a 712, L. 178/2020](#) ha previsto l'obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di **navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi** alle stesse riferibili senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'[articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#), e per gli **utilizzatori** che intendono fruire di **prestazioni di servizi di locazione**, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell'[articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis](#), D.P.R. 633/1972, di **presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla stessa norma**.

Ai sensi dell'[articolo 8bis, comma 1, lettera d](#), D.P.R. 633/1972, sono non imponibili Iva con **natura operazione N3.4** – operazioni assimilate alle esportazioni, ad esempio, le **cessioni di beni destinati a dotazioni di bordo** e le forniture destinate al rifornimento e vettovagliamento di navi adibite alla navigazione di alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca.

Una nave si considera **adibita alla navigazione in alto mare** se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un **numero di viaggi in alto mare superiore al 70%**.

Per viaggio in alto mare si intende il **tragitto compreso tra due punti di approdo** durante il quale è **superato il limite delle acque territoriali**, calcolato in base alla **linea di bassa marea**, a **prescindere dalla rotta seguita**.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza

pagamento dell'imposta **attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione.**

La dichiarazione deve essere redatta in conformità al **modello approvato** con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ([Prot. n. 151377/2021 del 15 giugno 2021](#)) e deve essere **trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate**, che **rilascia apposita ricevuta telematica** con indicazione del protocollo di ricezione.

La dichiarazione può riguardare anche **più operazioni tra le stesse parti.**

I soggetti che dichiarano una **percentuale determinata provvisoriamente**, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la **sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare.**

Gli **estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione** devono essere indicati nelle **fatture emesse** in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per la compilazione della fattura elettronica, il dato è riportato nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, valorizzando il campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la voce **"NAUTICA"** e il campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> con il **numero del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa** a sistema e consultabile nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione **sono resi disponibili**, dopo il rilascio della ricevuta di invio, **nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate** sia al soggetto dichiarante che, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come **parte contraente (cedente/prestatore).**

Le operazioni per le quali sono applicabili le disposizioni di cui ai [commi da 708 a 710](#) della **L. 178/2020** sulla base della dichiarazione presentata sono quelle per le quali la **data della fattura decorre dal sessantesimo giorno successivo** all'adozione del [provvedimento Prot. n. 151377/2021 del 15.06.2021](#) (ossia con data fattura a partire dal 14 agosto 2021).

Per entrambe le tipologie di operazioni si utilizza lo stesso modello, con indicazione dei dati, però, **in quadri separati.**

Il **quadro A** è relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell'[articolo 7-sexies, comma 1, lett. e-bis\), D.P.R. 633/1972.](#)

Nel **quadro B**, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell'[articolo 8-bis D.P.R. 633/1972](#), si riportano le **seguenti informazioni:**

- i dati che identificano la **nave**;
- la dichiarazione di intento di avvalersi della **facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'Iva**, indicando l'anno di riferimento;
- l'attestazione dell'effettuazione di un **numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento** del totale nell'anno solare precedente o in quello in corso al momento della dichiarazione; in caso di periodi inferiori all'anno, le date di inizio e fine del periodo stesso;
- l'attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di **navigazione in alto mare**.

Nella **sezione II**, occorre indicare il **codice fiscale della parte contraente** (cedente/prestatore) con riferimento alla singola nave a cui l'operazione si riferisce.

L'[articolo 7, comma 4 ter, D.Lgs. 471/1997](#) dispone, infine, che è punito con la sanzione prevista al comma 3 (**sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta**), il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'[articolo 8-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), **senza avere mai riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione** all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'[articolo 8-bis, comma 3](#) del medesimo decreto.